

OGGETTO: Soppressione di n° 4 manifestazioni fieristiche vigenti sul territorio comunale e contestuale istituzione di n° 4 aree di sosta prolungata ai sensi degli artt. 4 e 5 allegato "A" della D.C.R. 626-3799 del 01/03/2000 e della D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001 per l'esercizio del commercio su area pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con provvedimento di istituzione ai sensi della Legge 28 marzo 1991 n. 112 l'Amministrazione Comunale istituiva le seguenti manifestazioni fieristiche:

DENOMINAZIONE	PERIODICITA'
Fiera primaverile a Roreto	3° lunedì di maggio
Fiera primaverile a Villaretto	2° lunedì di giugno
Fiera autunnale a Villaretto	2 settembre di ogni anno
Fiera autunnale a Roreto	1° lunedì di ottobre

dall'anno della loro istituzione, le predette fiere hanno avuto un costante e progressivo calo di commercianti partecipanti, passando ad una media di 2 operatori economici presenti nell'ultimo biennio per ciascuna manifestazione, riduzione di presenza, determinata sia da una scarsa affluenza di persone che dalla indisponibilità dei commercianti;

Valutata questa situazione, al fine di incentivare il commercio su area pubblica e di attenuare gli effetti negativi della limitata presenza di operatori in sede fissa e pertanto di agevolare i residenti del comune nell'approvvigionamento, in particolare, dei generi alimentari di prima necessità;

Ritenuto necessario provvedere, pertanto, alla soppressione formale delle manifestazioni fieristiche, in considerazione del fatto che sono venuti meno i presupposti rispetto all'istituzione originaria;

Valutato che, l'istituzione di posteggi a sosta prolungata in luogo delle manifestazioni fieristiche soppresse, risulterebbe più idonea ad incentivare il commercio su area pubblica, mantenendo gli stessi siti e le stesse periodicità degli eventi fieristici soppressi;

Rilevato che la legislazione regionale vigente, consente comunque ai comuni, per conservare l'offerta commerciale in particolari zone comunali, di sperimentare soluzioni alternative di commercio su area pubblica come ad esempio: le **zone di sosta prolungata**, previste **dall'art. 4 dell'allegato "A" alla D.C.R. 626-3799/2000**, recante "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, N. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, N. 59): "In alternativa o a completamento delle forme mercatali di cui all'articolo 3 sono configurabili, qualora lo richiedano esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, apposite aree, pubbliche o private, di cui il Comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali, da destinare all'esercizio dell'attività, secondo le seguenti tipologie: a) (...); b) **zone di sosta prolungata**, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata.

La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere. Dette aree sono assegnabili nelle date stabilite a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del

decreto legislativo N. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare, in merito, apposita riserva di spazi; c) (...). 2. Gli spazi destinati al commercio su area pubblica nelle forme di cui al comma 1, lettere a) e b) non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto comunque salvo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.”;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 12 novembre 1999, n.28;

VISTA la D.C.R. 626-3799 del 01/03/2000, avente per oggetto “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica”;

VISTA la D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001, avente per oggetto “Commercio su area pubblica. Criteri di giunta regionale ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e della L.R. 12 novembre 1999 n. 28”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la propria deliberazione del 30.05.2011, n. 43, con la quale si istituiva una zona di sosta prolungata per l'esercizio del commercio su area pubblica in fraz. Balma – località “Cassé”, nel periodo compreso tra il 07 luglio e fino al 01 settembre;

DELIBERA

1. Di sopprimere, per le motivazioni descritte in premessa, le seguenti manifestazioni fieristiche:

DENOMINAZIONE	PERIODICITA'
Fiera primaverile a Roreto	3° lunedì di maggio
Fiera primaverile a Villaretto	2° lunedì di giugno
Fiera autunnale a Villaretto	2 settembre di ogni anno
Fiera autunnale a Roreto	1° lunedì di ottobre

2. Di istituire, ai sensi degli artt. 4 e 5 allegato “A” della D.C.R. 626-3799 del 01/03/2000 e della D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001, n° quattro posteggi a “sosta prolungata” per l'esercizio del commercio su area pubblica, con ubicazione e scadenza come da seguente tabella - per l'eventuale presenza di operatori commerciali:

UBICAZIONE	PERIODICITA'
Piazza Comunale di Roreto	3° lunedì di maggio
Piazza Comunale di Villaretto	2° lunedì di giugno
Piazza comunale di Villaretto	2 settembre di ogni anno

Le quattro aree a sosta prolungata sono assegnabili dalle ore 8.00 e sino alle ore 13.00, a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 114/98 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. stesso. Possono, altresì, essere assegnati agli agricoltori. Coloro che intendono usufruire di tali spazi devono presentare apposita comunicazione di partecipazione al Comune.

In caso di carenza di posteggi per l'assegnazione dei medesimi si rispetteranno, in ordine, i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
- priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

Gli operatori commerciali che intendono usufruire dello spazio, devono installare il proprio banco/auto negozio e le attrezzature consentite entro le ore 08:00.

Dalle ore 07:00 e sino alle ore 14:00 è vietata la circolazione dei veicoli nella medesima area.

E' altresì vietata la sosta.

Il Sindaco, con propria ordinanza, può sospendere temporaneamente la possibilità di installarsi sulla zona a sosta prolungata per motivi di carattere igienico-sanitario, viabilità e pubblico interesse, nonché per concomitanza con fiere e simili.

Gli esercenti il commercio hanno l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti, lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti devono essere raccolti dagli operatori economici, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori.

Gli operatori che si installano nella zona a sosta prolungata, sono soggetti al pagamento di una tassa di occupazione di suolo pubblico riferita alla durata in ore e per il numero di mq. di grandezza delle piazzole, così come stabilito dall'art. 16 e dalla lettera A) punto 1 della tabella delle tariffe di occupazione temporanee, del "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" adottato con delibera di C.C. n. 16 del 18-06-1994, nel seguente modo:

$((\text{Euro } 1,55 * \text{mq. } 21) / 24 \text{ hh.}) * 3 \text{ hh.} = 4,07 \text{ euro} - 50\% \text{ di riduzione} = 2,03 \text{ euro}$, arrotondato ad € 2 (importo finale)

Il versamento dovrà essere effettuato ogni giorno di occupazione presentandosi prima dell'installazione alla sede del Municipio, oppure, in via successiva, attraverso c/c postale intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Roreto, oppure a seguito di emissione di riversale di incasso.

E' fatto salvo il rispetto di tutte le normative inerenti il commercio, le leggi fiscali e quelle sanitarie.

Le violazioni alla presente delibera saranno sanzionate a norma del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, per quel che riguarda l'abbandono di rifiuti, dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

- 3) Di adottare, come parte integrante del presente atto, la planimetria allegata per l'individuazione dei posteggi disponibili.
- 4) Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, tutti gli atti necessari all'organizzazione tecnica dell'area a sosta prolungata.
- 5) Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.